

Codice A1604B

D.D. 11 ottobre 2022, n. 545

Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese- primo lotto_ primo stralcio funzionale_Ampliamento dell'imbocco del canale regina Elena" e contestuale Valutazione d'incidenza, localizzato nel Comune di Varallo Pombia (NO) - Cat. B1.28 - Pos. 2022-12/VER. Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato ...



ATTO DD 545/A1604B/2022

DEL 11/10/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque**

OGGETTO: Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese- primo lotto_ primo stralcio funzionale_Ampliamento dell’imbocco del canale regina Elena” e contestuale Valutazione d’incidenza, localizzato nel Comune di Varallo Pombia (NO) – Cat. B1.28 - Pos. 2022-12/VER.

Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006

il Legale Rappresentante dell’Associazione irrigazione Est Sesia, in data 13 Giugno 2022, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e contestuale Valutazione d’incidenza, relativamente al progetto denominato: “Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - primo lotto. Primo stralcio funzionale: Ampliamento dell’imbocco del canale regina Elena” localizzato nel Comune di Varallo Pombia (NO);

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo2015, n. 28-1226;

il progetto prevede di realizzare presso il manufatto idraulico di derivazione dal fiume Ticino del Canale Regina Elena i seguenti lavori:

- modifica dell’attuale presa a Ticino mediante la costruzione di tre nuove paratoie delle stesse dimensioni delle esistenti e collocandole in posizione leggermente arretrate rispetto al luogo originario al fine di consentire una più agevole movimentazione degli sgrigliatori;
- rinnovo in modo puntuale tutte le opere relative alle tre paratoie di presa attuali ed in parte a quella posta all’ingresso della galleria Motto d’Oneggio;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale regionale Ambiente, Energia e Territorio quale struttura regionale Responsabile del procedimento in oggetto nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Agricoltura e cibo e Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

A seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico, in accordo con il Settore Tutela delle Acque, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in data 14 giugno 2022, ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

Con nota prot. n. 74604 del 16 giugno 2022, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale;

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'istruttoria della fase di verifica, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R.40/98 e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art.8 della medesima legge regionale.

Considerato che con nota prot. n. 84325 del 6 luglio 2022 il Settore Tutela delle acque ha convocato le riunioni dell'Organo Tecnico Regionale e la prima Conferenza dei Servizi; le riunioni si sono tenute nella giornata del 21 luglio 2022 in video conferenza;

Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot n. 2628 del 21 luglio 2022 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (ns. prot. n. 91984 del 21 luglio 2022) con cui per espressione del parere di competenza da parte dell'Ente richiede integrazioni al Proponente in relazione alla documentazione progettuale dello Studio d'incidenza;
- nota prot. 19174 del 21 luglio 2022 della Provincia di Novara – Settore Ambiente Ufficio Risorse idriche (ns. prot. n. 19174/2022 del 21 luglio 2022) con cui, non avendo da rilevare impedimenti sotto il profilo ambientale, si ritiene che il progetto in esame *possa essere escluso dalla fase di valutazione*;
- nota prot. n. 49841 del 25 luglio 2022 dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara (ns, prot n. 93338 del 25 luglio 2022) con cui si valuta che progetto in esame *possa essere escluso dalla fase di valutazione purché* le attività di cantiere siano condotte attraverso l'adozione di buone pratiche.

In esito alle risultanze emerse durante le riunioni dell'Organo tecnico regionale e della prima Conferenza dei Servizi del 21 luglio 2022 illustrate al Proponente, ai sensi del c.6 art.19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si è reso necessario richiedere chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA; nella stessa seduta, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. 93349 del 25 luglio 2022, il proponente ha contestualmente richiesto una sospensione di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni resesi necessarie in seguito alle

richieste di chiarimenti emerse nel corso della riunione;

A seguito della presentazione delle integrazioni da parte del legale rappresentate dell'Associazione d'Irrigazione Est Sesia in data 8 settembre 2022, si è ritenuto di effettuare la convocazione dei Soggetti interessati (nota ns. prot. 108994/2022 del 13 settembre 2022) al fine di procedere alla successiva fase di Valutazione ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni, mediante la convocazione di una Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 14 della Legge 241 del 7 agosto 1990, in forma semplificata e in modalità asincrona.

Con la suddetta nota si richiedeva ai Soggetti interessati di far pervenire alla Regione Piemonte entro il termine del 30 settembre 2022, il proprio parere in merito alla necessità di sottoporre il Progetto alla successiva fase di Valutazione d'Impatto Ambientale oppure di esprimersi in ordine all'esclusione, indicando – se del caso - specifiche condizioni da soddisfare.

Entro il termine previsto sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n.74 T 2022 – U -DB del Consorzio del Ticino (ns. prot. n. 116240/2022 del 27 settembre 2022) con cui si afferma che l'intervento progettuale potrà migliorare la gestione e la manutenzione dell'opera di presa del Canale Regina Elena dal fiume Ticino senza influire in alcun modo sui diritti degli altri Soggetti utilizzatori delle acque del Lago Maggiore, ritenendo, quindi, che il progetto possa essere escluso dalla successiva fase di valutazione ambientale senza formulare particolari condizioni ambientali cui dovrebbe essere sottoposto
- nota prot. n. 2022/43559 del 13 settembre della Provincia di Varese – Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni (ns. prot. n. 116240/2022 del 27 settembre 2022) con cui si ritiene che non si rilevano criticità tali da comportare l'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto;
- nota prot 12522 CAT VI – 5 del 29 settembre 2022 del Comune di Varallo Pombia (ns. prot. n. 117900/2022) con cui esprime per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione del progetto, tuttavia sollevando perplessità in merito alla fase realizzativa che può indurre problemi legati alla viabilità comunale e all'impatto dei mezzi pesanti sul territorio del Comune di Varallo Pombia; il Comune espone quindi alcune valutazioni relativamente alle opere di mitigazione/compensazione ambientale proposte;
- nota prot. n. 88815/2022 del 30 settembre 2022 di ARPA Piemonte (ns. prot. 118600/2022 del 3 ottobre 2022) in cui si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione e si suggerisce di prescrivere una serie di opportune condizioni;
- nota prot. n. 3531 del 30 settembre 2022 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (ns. prot. n. 118504/2022 del 3 ottobre 2022) con cui si propone l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e con cui si esprime il giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i., a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni.

Rilevato che:

- l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali, elencate nell'Allegato A come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che le stesse condizioni ambientali di cui all'Allegato A, che il soggetto proponente è tenuto ad ottemperare ai sensi dell'art.28 comma 1 del D.Lgs n.152/2006, verranno verificate a livello di progettazione definitiva e di fase realizzativa; pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere in tale fase, alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

Il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui

all'allegato *omissis* V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs n.104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l.r. 40/1998;
- l.r. 23/2008;
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999

determina

- di escludere il progetto “Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese- primo lotto_ primo stralcio funzionale_Ampliamento dell'imbocco del canale regina Elena” localizzato nel Comune di Varallo Pombia (NO) – Cat. B1.28 - Pos. 2022-12/VER dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt.23 e ss. del D.Lgs.152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di prendere atto del giudizio positivo di Valutazione d'*omissis*ncidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui alla nota prot. n. 3531 del 30 settembre 2022 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai Soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la

legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. n.33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Allegato A

Fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente il progetto "Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese- primo lotto_ primo stralcio funzionale_ Ampliamento dell'imbocco del canale regina Elena" e contestuale Valutazione d'incidenza, localizzato nel Comune di Varallo Pombia (NO) – Cat. B1.28 - Pos. 2022-12/VER.

Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della l.r. n.40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Termine per la Verifica di ottemperanza: ante operam

2.1 Componenti biotiche

L'area oggetto di disboscamento sarà recuperata con il posizionamento di una siepe arbustiva, di un filare arboreo e tramite inerbimento del piano campagna. Gli interventi prospettati porteranno quindi alla formazione di un mosaico di arbusti/alberi e di ambienti aperti; questi ultimi, potrebbero essere interessati da dinamiche evolutive con il possibile ingresso di entità pioniera alloctone in grado di compromettere il buon esito dei recuperi. Pertanto, per le aree a prato non strettamente necessarie alle attività connesse con l'esercizio dell'opera di presa, si ritiene opportuno incrementare l'impiego delle specie arboree/arbustive in modo da "saturare" tutta la superficie disponibile.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Arpa Piemonte

2.2 Traffico veicolare

- L'accesso alla Strada Statale 32 "Ticinense" è attualmente possibile solo transitando, con riferimento specifico ai mezzi pesanti, per il centro del Comune di Varallo Pombia attraverso il cavalca-ferrovia di Via Sempione (Strada Statale 336) che incrocia la Strada Statale 32.

Sul cavalca-ferrovia il transito è però interdetto da R.F.I. (proprietaria del cavalca-ferrovia) ai mezzi di peso superiore alle 20 t. Stessa limitazione è prevista attualmente anche sul ponte di Porto della Torre che collega Varallo Pombia con Somma Lombardo (Regione Lombardia) sulla Strada Statale 336.

Il Proponente dovrà, quindi, concordare con il Comune di Varallo Pombia le modalità del traffico veicolare finalizzato alla realizzazione del progetto.

- Il Proponente dovrà concordare con il Comune di Varallo Pombia come eventuale mitigazione/compensazione ambientale, un intervento di messa in sicurezza dell'area boscata confinante con Via Panoramica nel tratto in cui la stessa interseca la proprietà della Regione Piemonte/Est Sesia.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Comune di Varallo Pombia

Termine per la Verifica di ottemperanza: corso d'opera

2.3 Componenti biotiche

- si ricorda che una corretta opera di gestione della vegetazione comprende anche interventi di contrasto delle specie esotiche invasive, eventualmente presenti o incidentalmente introdotte con il cantiere. Tutte le essenze alloctone eventualmente in grado di colonizzare le superfici di neoformazione dovranno essere tempestivamente eradicare e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Nel merito si vedano "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui alla DGR n. 33-5174 del 12/06/2017 e gli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte di cui alla D.G.R. n. 46-5100 del 18/12/2012 aggiornati con la DGR n. 24-9076 del 27/05/2019.
- preliminarmente all'abbattimento della vegetazione arborea dovrà essere verificata l'assenza di nidi.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Arpa Piemonte

3 Valutazione d'Incidenza

Con nota prot. n. 3531 del 30 settembre 2022 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, viene espresso giudizio positivo, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i., al progetto a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

Termine per la Verifica di ottemperanza: ante operam

- a) Le piantine forestali e arbustive impiegate dovranno avere provenienza certificata dall'Italia Settentrionale, altezza di almeno 50 - 70 cm e dovranno essere dotate di radice in pane di terra. Dovrà essere evitato l'utilizzo di piante a pronto effetto al fine di garantire il più possibile la riuscita degli impianti, in relazione a possibili crisi di trapianto dovute alla siccità;

Termine per la Verifica di ottemperanza: corso d'opera

- b) durante tutte le operazioni di scavo, movimentazione di materiale d'alveo, successiva rimozione dello stesso e posa delle paratoie, dovranno essere adottate le modalità operative più opportune per limitare il più possibile l'intorbidimento delle acque e per evitare che verifichino sversamenti in acqua di materiale cementizio e/o carburanti e lubrificanti utilizzati da mezzi e macchinari di cantiere;
- c) dovranno essere realizzate tutte le opere di mitigazione dettagliate negli elaborati "Studio di Incidenza" e "Relazione Integrativa" presentati dal richiedente;
- d) dovrà essere garantita la riuscita degli impianti relativi agli interventi di recupero ambientale illustrati nella Relazione Integrativa effettuando le necessarie cure colturali nei primi 5 anni di vita dei suddetti impianti, inclusi i risarcimenti delle fallanze da operare entro i primi 3 anni successivi alle messe a dimora. Le cure colturali dovranno comprendere almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno con contestuale eliminazione delle specie esotiche invasive durante la stagione vegetativa ed eventuali irrigazioni di soccorso;
- e) il terreno di messa a dimora di ciascuna piantina dovrà essere pacciamato con appositi dischi di materiale biodegradabile. Ciascuna piantina dovrà essere dotata di protezioni per gli erbivori di altezza di almeno 60 cm e di 1-2 tutori di sostegno in legno o in bambù. Le protezioni ed i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita della piantagione;
- f) la prevista recinzione perimetrale dovrà essere realizzata mantenendo uno spazio di 20 cm dal suolo al fine di garantire il passaggio della piccola fauna, oppure, in alternativa, dovrà essere utilizzata una rete a maglie differenziate;

Termine per la Verifica di ottemperanza: ante operam, corso d'opera e post operam

- f) dovrà essere predisposto un Piano di monitoraggio delle specie esotiche vegetali nelle fasi di *ante operam*, *corso d'opera* e *post operam* da concordarsi con l'Ente e progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf
- g) i risultati dei monitoraggi ambientali previsti nello Studio di Incidenza dovranno essere puntualmente trasmessi all'Ente;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

4. Misure supplementari e accorgimenti per la fase di cantiere

Si riportano di seguito indicazioni afferenti a specifiche normative di Settore e raccomandazioni, che non si configurano come condizioni ambientali, territoriali e paesaggistiche a cui si dovrà dare seguito in fase di progettazione definitiva/esecutiva e nella realizzazione delle opere.

4.1 Intervento di manutenzione dello "Scaricatore di acque piovane di Linosa":

- Si invita il Proponente a valutare la possibilità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento dello "Scaricatore di acque piovane di Linosa", posto a monte delle opere di presa del canale Regina Elena. L'eventuale realizzazione di tale intervento è volta a migliorare il deflusso e la regimentazione delle acque piovane per evitare e/o limitare l'immissione di sabbie e/o limi nel Fiume Ticino che possono raggiungere l'imbocco delle nuove opere di presa in progetto. Tale opera eviterebbe inoltre la continua ed attuale erosione della collina;

4.2 Rumore:

- dovrà essere presentata al Comune territorialmente competente una richiesta di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049;
- al termine delle opere dovranno essere effettuati, a cura di tecnico competente in acustica, dei rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti normativi;

4.3 Fase di cantiere:

- tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione; inoltre dovranno essere adottate tutte le possibili misure di mitigazione utili al contenimento delle emissioni sonore, sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività all'interno del cantiere, con adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali utili a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
- dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h);
- in caso di necessità l'abbattimento delle polveri aeree - disperse dovrà essere garantito mediante bagnatura periodica della viabilità e delle aree di cantiere. Il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale potrà essere garantito mediante copertura con telone dei carichi;
- evitare la movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso;
- i cumuli di terra di scavo momentaneamente depositi all'interno dell'area dovranno essere ricoperti mediante teli impermeabili fissati al terreno;
- considerato che il progetto prevede la produzione di circa 5.465,45 M3 di materiali in esubero rispetto alle necessità del cantiere, si suggerisce di privilegiare la gestione di tali materiali come terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti; nell'impossibilità di attuare tale soluzione, qualora il Proponente volesse gestire tali materiali come rifiuti, si suggerisce di privilegiare, se le caratteristiche del materiale lo consentono, l'invio a impianti di recupero anziché di smaltimento;
- il cantiere dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;
- lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze pericolose per l'ambiente e di rifiuti dovrà avvenire in condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata protezione delle matrici ambientali;
- in fase di realizzazione delle opere, si raccomanda l'isolamento delle zone di cantiere dagli alvei bagnati per ridurre il trasporto di solidi sospesi nelle acque ed eventuale rilascio di sostanze inquinanti (cemento, idrocarburi). Il contatto tra l'acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra 0°C e per almeno 72 ore se è sotto 0°C, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici;
- durante tutte le operazioni di scavo, movimentazione di materiale d'alveo, successiva rimozione dello stesso e posa delle paratoie, dovranno essere adottate le modalità operative più opportune per limitare il più possibile l'intorbidimento delle acque e per evitare che verifichino sversamenti in acqua di materiale cementizio e/o carburanti e lubrificanti utilizzati da mezzi e macchinari di cantiere;
- tutto il materiale che verrà utilizzato per allestire il cantiere (es. reti di delimitazione), dopo il suo utilizzo, dovrà essere rimosso e smaltito secondo la normativa vigente.